

Disciplina Generale

La riforma previdenziale del 2012 impone per i dipendenti pubblici il collocamento a riposo d'ufficio partendo dal compimento del limite dei 65 anni di età per arrivare a regime (nel 2026) con il raggiungimento dei 67 anni. A tal riguardo, si ricorda che con Decreto del Ministero dell'Interno Albo Nazionale a firma del Prefetto Umberto Cimmino n. 24644 del 31 maggio 2012 avente ad oggetto: *“Permanenza in servizio dei Segretari comunali e provinciali. Revoca della Deliberazione del Consiglio nazionale di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali n. 6 del 26 gennaio 2009”* si è stabilito che le manifestazioni di disponibilità dei Segretari finalizzate ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza in servizio vanno presentate al Ministero- Albo nazionale, almeno dieci mesi prima del compimento del limite d'età previsto dalla vigente normativa, salvo giustificato motivo.

In caso di dimissioni volontarie la domanda di collocamento a riposo deve essere trasmessa al Ministero dell'Interno Albo Nazionale - Ufficio Pensioni - tramite il Sindaco dell'ente presso cui il Segretario presta servizio, dandone comunicazione alla Prefettura di Bari – Albo Segretari comunali Sezione Puglia; alla domanda dovrà essere allegato il parere favorevole dell'Amministrazione comunale di ultima titolarità, nonché le copie autenticate delle determinazioni dell'INPS (ex INPDAP) concernenti i servizi riscattati e ricongiunti.

La certificazione relativa a tutti i periodi di servizio del Segretario dovrà essere rilasciata dal competente Albo regionale; la suddetta certificazione potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal medesimo Segretario il cui contenuto, in ordine ai servizi prestati presso i vari enti, dovrà essere desunto dai modelli PA 04 (ex modelli 98) che gli stessi Enti sono tenuti a rilasciare.

La certificazione in esame dovrà, inoltre, indicare l'anzianità contributiva complessiva che il Segretario maturerà alla data del collocamento a riposo, nonché eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia o di interruzione e/o sospensione dal servizio.

La competenza ad adottare l'atto di collocamento a riposo è dell'Albo nazionale, atteso che esso attiene alla corretta tenuta e gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; il Sindaco del comune di ultima titolarità è, invece, tenuto a darne esecuzione istruendo la pratica di pensione del Segretario presso l'INPDAP della propria provincia di appartenenza così da garantire il buon fine della procedura.

Nei casi dei Segretari privi di titolarità e quindi in disponibilità la domanda di collocamento a riposo dovrà essere trasmessa direttamente all'Albo Nazionale che provvederà anche ad istruire la pratica di pensionamento consegnandola presso gli uffici INPDAP di Roma.

I procedimenti relativi alla liquidazione provvisoria della pensione e dell'indennità premio di fine servizio dovranno essere curati dall'ente di ultima titolarità del Segretario, atteso che il rapporto di servizio, nonché quello previdenziale che da esso ne scaturisce, intercorre non con il Ministero dell'Interno bensì tra lo stesso ente ed il Segretario; diversamente se il Segretario è in disponibilità, in tal caso il rapporto di impiego e di servizio coincide con il Ministero – Albo Segretari comunali e pertanto sarà quest'ultimo a curare anche i predetti procedimenti di liquidazione provvisoria.